

**Art. 3**  
**Gestore della stanza di compensazione (GSC)**

1. *Le imprese partecipanti delegano a GSC, in regime di completa autonomia rispetto alle imprese stesse ed ai loro organismi associativi, la gestione della stanza di compensazione prevista sia dalla Convenzione CID che CTT.*
2. *A tal fine le imprese conferiscono mandato ad ANIA di sottoscrivere un'apposita Convenzione con GSC relativa agli adempimenti della stanza di compensazione ed a reciproci rapporti.*
3. *GSC avrà la piena ed esclusiva responsabilità di garantire la corretta e puntuale esecuzione di tutte le regolazioni contabili che transitano dalla stanza di compensazione nell'ambito di quanto stabilito nella suddetta Convenzione ANIA/GSC. Le imprese aderenti prendono atto e accettano che ANIA non avrà alcuna responsabilità né visibilità per le regolazioni contabili che transitano dalla stanza di compensazione.*
4. *A tal fine spetta a GSC provvedere alla:*
  - a. *gestione dei rimborsi tramite la stanza di compensazione ai sensi degli artt. 29, 30 e 39, nonché l'elaborazione di report mensili alle imprese dei flussi informatici secondo quanto previsto da tali articoli;*
  - b. *verifica di tutti gli adempimenti connessi alla costituzione ed adeguamento delle fideiussioni bancarie (artt. 6 e 7) anche con riferimento all'importo minimo della fideiussione bancaria di cui all'art.6 comma 1;*
  - c. *stesura di regolamenti attuativi relativi a tempi e modalità di regolazione dei rapporti contabili;*
  - d. *gestione del conto corrente bancario sul quale transitano le movimentazioni contabili;*
  - e. *contabilità e riscossione dei diritti di gestione per conto delle imprese partecipanti;*
  - f. *trasmissione al Comitato Tecnico di cui all'art. 13 comma 4 del DPR 254/2006 dei dati relativi ai risarcimenti effettivamente corrisposti nell'esercizio precedente;*
  - g. *controllo formale sulla correttezza degli importi inviati in stanza come da regolamento attuativo e segnalazione ad ANIA dei movimenti anomali;*
  - h. *rettifiche contabili in caso di riscatto del malus e relativi rapporti con gli assicurati anche per quanto concerne l'eventuale restituzione dell'importo rimborsato;*
  - i. *nei casi previsti dall'art. 30 comunicazione degli importi per le rivalse relative ai contratti con franchigia;*
  - j. *segnalazione all'IVASS delle inadempienze in materia di fideiussioni;*
  - k. *elaborazione di report periodici su statistiche aggregate;*
  - l. *contabilità e riscossione delle penalità di cui all'art. 14 punto 11 nonché incasso per conto di ANIA delle penalità previste dalla normativa CARD*
  - m. *contabilità e riscossione dei rimborsi relativi ad azioni di rivalsa di cui agli artt. 20 (gestione del contenzioso), 31 punto 3 (erronea interruzione della gestione CARD da parte della Impresa Gestionaria) e 40 (Rivalse CTT) della normativa CARD*
  - n. *certificazione del forfait pagato dalla Debitrice al fine di consentire l'esercizio delle rivalse contrattuale*
  - o. *elaborazione degli incentivi/penalizzazioni di cui al provvedimento IVASS n. 18. del 5 agosto 2014*

## PARTE SECONDA

### CONVENZIONE INDENNIZZO DIRETTO

#### Art. 15

#### Condizioni di applicazione

1. *La Convenzione Indennizzo Diretto si applica per sinistri avvenuti in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, aventi le caratteristiche definite dall'artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e dal relativo regolamento di attuazione. Tali norme non si applicano alle macchine agricole e ai veicoli non targati (macchine operatrici che circolano in forza di specifiche autorizzazioni pur essendo sprovviste di targa identificativa del veicolo) compresi i ciclomotori ed assimilati non dotati del sistema di targatura previsto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153.*
2. *Entrambi i veicoli coinvolti, alla data del sinistro, devono essere identificati e regolarmente assicurati per la responsabilità civile derivante da circolazione stradale con imprese aderenti alla Convenzione.*
3. *La Convenzione non si applica ai sinistri nei quali uno dei due veicoli coinvolti non sia immatricolato in Italia, nella Repubblica di San Marino o della Città del Vaticano.*
4. *La procedura di risarcimento diretto non si applica in assenza di collisione materiale tra i due veicoli o in presenza di responsabilità imputabile ad un soggetto terzo diverso rispetto ai veicoli entrati in collisione acclarata da verbali delle Autorità o dalle dichiarazioni di entrambi i conducenti.*
5. *Al ricevimento della richiesta di risarcimento di sinistro dal proprio assicurato, l'impresa Gestionaria è tenuta a verificare immediatamente se le caratteristiche obiettive del sinistro, risultanti dal modulo di denuncia, ne consentono la gestione a sua cura ed a norma dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni. In caso affermativo l'impresa Gestionaria è tenuta a darne immediata comunicazione:*
  - *all'ANIA per le previste procedure informatiche per la verifica delle coperture assicurative e, ove previsto, per l'accertamento delle responsabilità del sinistro;*
  - *all'impresa Debitrice tramite i collegamenti informatici "flusso denunce";*
  - *alla banca dati sinistri IVASS/Archivio Integrato Antifrode;*

*La prima denuncia al sistema CARD è accettata dal sistema informatico solo se compresa entro 2 anni dalla data di accadimento del sinistro (Conseguentemente il primotermine di prescrizione per i sinistri disciplinati ai sensi della presente Edizione 2018 della CARD viene a cadere in data 1° marzo 2019, compresi CTT) indipendentemente da quando è stata effettuata la verifica SIC di presunta debitrice. Oltre tale termine, le eventuali regolazioni contabili tra imprese aderenti verranno effettuate secondo le regole convenzionali con eventuale ricorso al CONCARD in presenza di contestazioni da parte della impresa debitrice.*

*Qualora la denuncia del sinistro venga scartata per decorrenza dei termini, verranno altresì scartate successive denunce relative a partite di danno CTT comunicate in un momento successivo.*

*I sinistri CARD vengono definitivamente cancellati dall'archivio informatico al termine del 6° anno dalla data di accadimento e al termine del 2° anno dalla data di chiusura del sinistro con o senza seguito<sup>14</sup>.*

6. *L'impresa Debitrice, ricevuta l'informativa di cui sopra si impegna per conto della Impresa Gestionaria ad acquisire dal proprio assicurato gli elementi necessari per valutare la dinamica del sinistro.*
7. *Se nel corso della gestione convenzionale l'impresa Gestionaria rilevi la mancanza di una delle condizioni previste dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, ne dà immediata comunicazione al danneggiato secondo le modalità previste dall'art. 11 del Regolamento di attuazione del Risarcimento diretto e all'impresa Debitrice inviandole, quanto in proprio possesso od a propria conoscenza in ordine all'intera gestione del sinistro o alle partite o tipologie di danno per le quali non sussistano le condizioni di applicazione della Convenzione.*
8. *L'inapplicabilità della procedura di risarcimento diretto può essere rilevata anche dalla Debitrice in sede di flussi informatici per l'accertamento delle responsabilità del sinistro (caso 6 dell'art.18) o in sede di procedura di "verifica CAI 2" (Art.17).*

*L'errata interruzione della procedura di risarcimento diretto imputabile alla Debitrice determina a carico di quest'ultima tutti i costi delle spese di resistenza sostenute dalla Impresa Gestionaria.*

9. *La Convenzione si applica anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati per i quali trova applicazione la specifica procedura prevista dall'articolo 141 del codice delle assicurazioni.*
10. *L'esistenza di feriti o di danni a cose diverse dal veicolo, ove non risulti dalla denuncia, può emergere in un secondo momento a seguito di contatto con l'assicurato o di richiesta di risarcimento del danneggiato o di segnalazione dell'impresa Debitrice cui si sia rivolto il danneggiato stesso.*
11. *La Convenzione non si applica ai sinistri, per i quali la Impresa Gestionaria abbia ricevuto la richiesta di risarcimento in data posteriore a quella dell'operatività della cessazione, a qualsiasi titolo avvenuta, della Debitrice dallo stato di impresa partecipante.*
12. *I sinistri fra veicoli assicurati presso la medesima impresa rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione e ad essi si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni contemplate nella Convenzione stessa. Per tali sinistri la stanza di compensazione non riconosce né forfait né diritti di gestione.*

### *Rinvio del danneggiato alla Impresa Gestionaria*

L'impresa del veicolo responsabile civile che riceva una richiesta di risarcimento in cui non si evidenzino motivi di inapplicabilità del risarcimento diretto deve sempre comunicare formalmente al danneggiato di rivolgersi al proprio assicuratore, anche nel caso in cui la richiesta sia stata inviata per conoscenza alla Impresa Gestionaria. Tale comunicazione va effettuata entro un termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il rinvio del danneggiato alla propria impresa opera anche nel caso in cui la richiesta sia stata effettuata ai sensi dell'art. 2043 o 2054 del Codice Civile con rinuncia espressa alla procedura di risarcimento diretto.

L'impresa del veicolo responsabile, nell'operare il rinvio del danneggiato all'impresa tenuta ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni a gestire il sinistro, informa il danneggiato che la competenza della sua impresa deriva dalla legge.

Se l'eventuale condizione di inapplicabilità riguardi una sola tipologia di danno il rinvio alla Impresa Gestionaria riguarderà soltanto le partite di danno rientranti nell'ambito di applicazione del risarcimento diretto.

Entro il suddetto termine di 15 giorni, tutte le richieste di risarcimento inviate unicamente alla Debitrice devono essere girate alla Impresa Gestionaria per consentirle di assumere la gestione del sinistro di sua competenza ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni. Tale attività non si rende invece necessaria se nella lettera di richiesta di risarcimento, la Impresa Gestionaria risulti già in indirizzo, ancorché per conoscenza.

Al fine di evitare successive contestazioni in fase di rivalsa sull'esistenza della copertura assicurativa da parte della Impresa Gestionaria, appare opportuno che la Debitrice operi una verifica preliminare della garanzia sulla targa Impresa Gestionaria.

L'informativa alla Impresa Gestionaria deve essere inviata ad un indirizzo dedicato (Fax o e.mail) idoneo a documentare l'invio operato. Il mancato invio dell'informativa alla Impresa Gestionaria comporta a carico della Debitrice l'applicazione di una penalità di 250 euro, ma non preclude la possibilità di una rivalsa qualora sia stata correttamente rispettata la procedura di notifica della citazione.

L'obbligo di rinvio del danneggiato all'impresa gestoria sorge anche nell'ipotesi in cui il danneggiato, o il suo patrocinatore, che si è rivolto direttamente all'impresa del veicolo civilmente responsabile dichiara l'assenza di copertura assicurativa del veicolo danneggiato. In questa fattispecie, che potrebbe celare un tentativo di eludere la procedura di risarcimento diretto, l'assicuratore del veicolo "presunto" responsabile dovrebbe accertare tramite il servizio SIC la copertura assicurativa dell'altro veicolo e, in caso di risposta affermativa, rinviare il danneggiato presso la propria impresa, informando contestualmente il SARC dell'altra impresa. Qualora non dovesse emergere alcun riscontro sull'esistenza di una copertura assicurativa, potrebbe invece procedere nella gestione del danno in RCA, valutando l'opportunità di una segnalazione alle Autorità sul mancato rispetto dell'obbligo assicurativo da parte del proprietario del veicolo danneggiato.

Qualora la Debitrice decida di liquidare in fase stragiudiziale il danno subito dall'assicurato della Impresa Gestionaria dovrà tenere a proprio carico l'intero importo liquidato. Nel caso in cui l'altra impresa abbia a sua volta gestito i danni del proprio assicurato o di terzi trasportati avrà comunque diritto ad ottenere il rimborso convenzionale.

L'impresa Debitrice che abbia ricevuto una richiesta di rivalsa da parte di enti mutualistici, datori di lavoro e assicuratori privati, deve informare tempestivamente il SARC della Impresa Gestionaria per trasferirne la gestione. Eventuali importi pagati dalla Debitrice a titolo di rivalsa rimangono definitivamente a suo carico.

### *Condizioni di applicazione*

Per collisione fra veicoli a motore si intende urto o contatto tra le strutture dei veicoli stessi: pertanto la procedura di risarcimento diretto **non si applica**.

- in caso di mancata collisione;
- in presenza di un terzo veicolo non responsabile ed identificato coinvolto nella collisione<sup>15</sup>;

- se due veicoli vengano a collisione a seguito della responsabilità totale o parziale di un soggetto terzo o di un terzo veicolo, con il quale non vi è stato urto.
- se la collisione avvenga tra un veicolo e cose o persone trasportate o cadute da altro veicolo (ad es. carico sporgente, motociclista);
- se uno od entrambi i veicoli coinvolti nella collisione trainino un altro veicolo a motore;
- se la collisione interessi una roulotte od un carrello portabagagli od un rimorchio non agganciati ad un veicolo;
- se la collisione interessi un veicolo immatricolato all'estero, ancorché circolante con targa prova italiana.
- ai sinistri provocati da veicoli assicurati presso imprese non aderenti al sistema di risarcimento diretto.

Le suddette esclusioni non si applicano in riferimento alla gestione di eventuali danni ai terzi trasportati che deve comunque essere portata a termine in conformità alle disposizioni di cui all'art. 141 del Codice delle Assicurazioni e della Convenzione CTT.

La procedura **si applica**:

- se uno od entrambi i veicoli coinvolti nella collisione urtino cose o persone esterne non responsabili (la gestione dei relativi danni spetterà all'assicuratore del responsabile);
- se uno od entrambi i veicoli coinvolti nella collisione trainino una roulotte od un carrello appendice di cui all'art 56 del Codice della Strada o comunque un rimorchio (intendendosi questi un tutt'uno con il veicolo);
- se l'urto avvenga contro una parte della struttura di un veicolo identificato, che se ne sia staccata. Per struttura del veicolo si intende qualsiasi componente dello stesso stabilmente fissata es. bauletto delle moto, portabagagli, porta biciclette, ecc.;
- se due veicoli vengano a collisione a seguito dell'apertura di una portiera operata anche da un trasportato a bordo degli stessi. In quest'ultimo caso l'eventuale rivalsa nei confronti del trasportato responsabile compete all'impresa Debitrice;
- se uno od entrambi i veicoli abbiano la targa prova, purché immatricolati in Italia.
- se i danni al terzo veicolo, ad oggetti esterni o a passanti non responsabili siano stati provocati dalla caduta da cose trasportate da uno dei primi due veicoli entrati tra loro in collisione (la gestione dei danni subiti dal terzo veicolo spetterà all'assicuratore del responsabile).
- se uno dei due veicoli è spinto a mano. In tal caso il soggetto o i soggetti che spingono il veicolo sono da considerarsi tutti conducenti.
- alle collisioni avvenute in area privata.

*Sinistri tra assicurati presso la medesima impresa*

I sinistri tra assicurati presso la medesima impresa possono essere contabilizzati tra i sinistri CARD solo se con data di accadimento successiva al 31 dicembre 2008. Per tali sinistri è inoltre vietata, sia sul bilancio che sui registri contabili, la contabilizzazione dei forfait Gestionaria/Debitrice e dei diritti di gestione, in quanto partite di credito e debito vantate dall'impresa nei propri confronti.

Ferme restando le disposizioni dell'IVASS in tema di contabilizzazione, dal punto di vista amministrativo interno andranno aperte due posizioni di sinistro (*una come Gestionaria ed una come Debitrice*). L'importo del risarcimento

verrà inviato in stanza di compensazione e quindi comunicato integralmente alla stessa impresa che riceverà l'informazione di tale importo in qualità di Debitrice. A tali sinistri non vengono applicati forfait o altri importi di recupero.

Ai fini delle eventuali penalizzazioni previste dal contratto assicurativo il sinistro verrà imputato esclusivamente al veicolo

responsabile.

#### *Annullamento della procedura di risarcimento diretto*

#### **Annullamento della procedura da parte della Impresa Gestionaria**

L'impresa Gestionaria può procedere all'annullamento della gestione del sinistro o di specifiche partite o tipologie di danno fino all'invio del pagamento in Stanza di compensazione.

#### **Annullamento della procedura da parte della Debitrice**

- Sinistro denunciato con modulo CAI a firma congiunta: L'impresa Debitrice può chiedere l'annullamento della gestione convenzionale inviando, entro 30 giorni dall'apertura del sinistro CARD, a mezzo e.mail al SARC della Impresa Gestionaria il modulo CID 02 indicando la causa di annullamento della procedura.
- Sinistro denunciato senza modulo CAI a firma congiunta: L'impresa Debitrice, può dichiarare l'inapplicabilità della procedura solo attraverso il "flusso della responsabilità".

Il verificarsi di una condizione di annullamento della procedura di risarcimento diretto presuppone da parte della Impresa Gestionaria l'immediata informativa al danneggiato entro i termini previsti dall'art.11 del DPR 18 luglio 2006 n. 254 e l'invio da parte della Impresa Gestionaria di una comunicazione alla Debitrice secondo il modulo CID 01.

Qui di seguito sono elencate le cause di annullamento della procedura di risarcimento diretto:

1. La collisione ha riguardato direttamente più di due veicoli a motore
2. Il sinistro non è avvenuto in Italia
3. E' emersa la responsabilità di terzi nella produzione del sinistro
4. Non risulta esservi stata collisione tra i due veicoli
5. I danni superano il massimale di polizza
6. KO del SIC sulla copertura assicurativa

A seguito del formale annullamento della procedura di risarcimento diretto, la Debitrice non può più operare un nuovo rinvio del danneggiato alla Impresa Gestionaria, neppure in presenza di un elemento di riattivazione postuma del risarcimento diretto.

L'annullamento della procedura di risarcimento diretto a seguito del coinvolgimento di un terzo veicolo non responsabile presuppone che quest'ultimo sia identificato mediante l'indicazione del numero di targa oppure individuato con il numero del "targhino" dei ciclomotori. In assenza di tale elemento, che deve risultare espressamente dal modulo di annullamento inviato alla Debitrice, la procedura non può essere annullata. Nel caso in cui la richiesta di risarcimento venga indirizzata all'impresa del veicolo responsabile, quest'ultima è tenuta a rinviare il danneggiato al proprio assicuratore qualora il terzo veicolo coinvolto non risulti identificato.

Se nella denuncia di sinistro o nella richiesta di risarcimento i seguenti dati del veicolo civilmente responsabile:

- nome dell'impresa
- targa del veicolo
- nome e cognome (o ragione sociale) dell'assicurato

non sono indicati, la Impresa Gestionaria è tenuta a richiedere al proprio assicurato-danneggiato l'integrazione dell'informazione mancante (art. 7 DPR 254/06) con conseguente sospensione dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento.

Nella comunicazione all'assicurato relativa alla carenza di copertura del veicolo responsabile del sinistro deve comunque essere formulato un invito alla verifica sull'esattezza dei dati precedentemente comunicati con la denuncia di sinistro.

Qui di seguito sono elencate le cause di annullamento di una specifica partita o tipologia di danno:

1. Il danneggiato non è terzo nei confronti del responsabile
2. Il danneggiato intende trattare la pratica all'estero
3. La persona lesa si trovava fuori dal veicolo
4. Le cose danneggiate non erano a bordo del veicolo
5. I danni a persona superano il limite massimo del 9% di invalidità permanente

Se nel corso della gestione diretta si evidenzia l'inapplicabilità della procedura di risarcimento diretto all'intero sinistro

(es. tre veicoli coinvolti), l'impresa Gestionaria, nei termini indicati al 1° e 2° comma, provvede a trasferire all'impresa Debitrice l'ulteriore trattazione di tutte le partite di danno CID ancora pendenti e a proseguire invece nella trattazione di eventuali gestioni CTT.

Laddove sia possibile effettuare l'annullamento della procedura di risarcimento diretto la Impresa Gestionaria procede allo storno del pagamento CID e provvede al recupero verso il responsabile civile. Per eventuali riflessi sulla gestione CTT si rimanda alle norme operative degli art. 39 e 40.

Qualora si evidenzi una lesione del conducente superiore al 9% di invalidità si annulla esclusivamente la tipologia di danno fisico.

Eventuali azioni penali nei confronti del responsabile del sinistro (querela per lesioni colpose) non sono mai idonee ad interrompere la procedura di risarcimento diretto.

L'eventuale cessione del credito del danneggiato alla carrozzeria o ad altro ente non determina l'interruzione della procedura convenzionale.

#### *Gestione del danno in Italia*

La richiesta del danneggiato straniero (lesioni subite da cittadino non residente in Italia) di trattare nel suo paese di residenza il risarcimento dei danni subiti impedisce dall'inizio l'applicazione della Convenzione o determina l'annullamento della gestione diretta se già avviata.

Le eventuali altre partite di danno, aperte per lo stesso sinistro, devono essere portate a normale esaurimento se possano essere gestite in Italia.